

Verbale di accordo

Il giorno 30 luglio 2018, in Roma,

UTILITALIA, rappresentata da Paola Giuliani

e

FILCTEM – CGIL, rappresentata da Mario Di Luca

FEMCA – CISL, rappresentata da Maurizio Scandurra

UILTEC – UIL, rappresentata da Massimiliano Placido

In qualità di Fonti Istitutive del Fondo Pensione di integrazione ai trattamenti di previdenza per i dipendenti delle aziende municipalizzate gas – Premungas sottoscrivono l'allegato accordo di modifica dello Statuto del Fondo suddetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

UTILITALIA

FILCTEM

FEMCA

UILTEC

STATUTO Premungas

**Fondo Pensione di integrazione ai trattamenti di previdenza per i dipendenti delle aziende
municipalizzate gas**

INDICE

Titolo I – Denominazione, fonti, scopo.

Art. 1 – Denominazione e sede.

Art. 2 – Fonti regolatrici.

Art. 3 – Scopo e durata.

Titolo II – Organi.

Art. 4 - Organi del Premungas.

Art. 5 - Consiglio di Amministrazione. Criteri di costituzione e composizione, cessazione e decadenza degli Amministratori.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione. Attribuzioni.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione. Modalità di funzionamento e responsabilità.

Art. 8 – Presidente e Vicepresidente.

Art. 9 - Responsabile del Fondo.

Art. 10 - Collegio dei Sindaci. Criteri di costituzione e attribuzioni.

Art. 11 - Collegio dei Sindaci. Modalità di funzionamento e responsabilità.

Titolo III – Entrate, patrimonio e gestione.

Art. 12- Entrate e patrimonio del Fondo.

Art. 13 – Contributi.

Art. 14 – Gestione del patrimonio e delle disponibilità del Fondo.

Titolo IV – Gestione amministrativa.

Art. 15 – Gestione amministrativa.

Art. 16 – Bilancio d'esercizio e regole contabili.

Titolo V – Prestazioni e beneficiari.

Art. 17 – Pensioni Premungas.

Art. 18 – Pensioni di reversibilità.

Art. 19 – Variabilità delle pensioni.

Art. 20 – Beneficiari delle pensioni Premungas e delle pensioni di reversibilità.

Art. 21 – Prestazioni da erogare durante la fase transitoria e relativi beneficiari.

Art. 22 – Rapporti tra Aziende e Premungas.

Titolo VI – Disposizioni finali.

Art. 23 – Scioglimento del Fondo.

Art. 24 – Controversie.

Art. 25 – Disposizioni finali.

Titolo I – Denominazione, fonti, scopo.

Art. 1 – Denominazione e sede.

1. Il Premungas, Fondo di integrazione ai trattamenti di previdenza per i dipendenti delle aziende municipalizzate gas **in qualsiasi forma attualmente costituite (aziende speciali, società di capitale)**, di seguito indicato per brevità come “Premungas” o come “Fondo”, costituito in Roma l'8 aprile 1948 dal Notaio Dr. Balsi Agostino con atto rep. 27985, ha sede in Roma in via Savoia 82.
2. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla Covip – Sezione Speciale I con il numero 1254.

Art. 2 – Fonti regolatrici.

1. Il Premungas è disciplinato dai contratti collettivi stipulati dalle seguenti associazioni sindacali:
 - Federgasacqua (Federazione Italiana Imprese Pubbliche Gas Acque e Varie) già FNAMGAV (Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas Acqua e Varia);
 - FNLE/CGIL (Federazione Nazionale Lavoratori Energia), già FIDAG (Federazione Italiana Dipendenti Aziende Gas); FLERICA/CISL (Federazione Lavoratori Energia Risorse Chimica Affini), già SILGAS (Sindacato Italiano Lavoratori Gas) e UILSP/UIL (Unione Italiana Lavoratori Servizi Pubblici);

tali associazioni sono successivamente denominate “Parti sociali”¹.

2. Il presente Statuto contiene le norme tuttora in vigore desunte dai contratti collettivi di cui al comma precedente, che disciplinano il Premungas a decorrere dal 1° gennaio 1998.
3. Il Premungas è inoltre regolato, in quanto applicabili, dalle disposizioni di legge in materia di previdenza complementare: Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive integrazioni e modificazioni – di seguito denominato “Decreto” – e relativi regolamenti.

Art. 3 – Scopo e durata.

1. Il Premungas opera senza fini di lucro ed ha lo scopo esclusivo di garantire agli aventi diritto, come identificati dal successivo titolo V, le prestazioni previste dal titolo stesso.
2. La durata del Fondo è a tempo indeterminato, essendo collegata all'esaurimento del suo scopo.

¹ Si riportano le attuali denominazioni delle Parti sociali: Utilitalia in luogo di Federgasacqua; FILCTEM in luogo di FNLE; FEMCA in luogo di FLERICA; UILTEC in luogo di UILSP

Titolo II – Organi

Art. 4 - Organi del Premungas.

1. Sono organi del Premungas:
 - il Consiglio d'Amministrazione
 - il Presidente e il Vice Presidente
 - il Collegio dei Sindaci
2. Le Parti sociali sono rappresentate negli organi del Fondo secondo il principio di pariteticità.

Art. 5 - Consiglio di Amministrazione. Criteri di costituzione e composizione, cessazione e decadenza degli Amministratori.

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da sei componenti di cui la metà designati dall'Organizzazione sindacale di rappresentanza delle imprese di cui all'art. 2 e l'altra metà designati, attraverso un atto unitario, dalle Organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori di cui all'art. 2.
2. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Almeno la metà degli Amministratori rispettivamente in rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, nonché gli Amministratori ai quali siano conferite deleghe, devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti di professionalità di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 maggio 2007, n. 79, art. 2, comma 1, lettere da a) a f).
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, nonché la mancata partecipazione a tre riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
5. Gli Amministratori restano in carica per tre anni, scadono il giorno successivo a quello di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi. Gli Amministratori in carica alla data del primo settembre 2009 che abbiano già svolto almeno tre mandati consecutivi possono essere rieletti per un ulteriore mandato.
6. Qualora durante il mandato uno o più Amministratori vengano a cessare per qualsiasi motivo, il Presidente del Consiglio di amministrazione richiede alle Parti Sociali che lo/li ha/hanno designato/i di provvedere tempestivamente alla relativa sostituzione. I componenti eletti o nominati in sostituzione di quelli cessati o decaduti restano in carica per il periodo residuo di durata del Consiglio di Amministrazione.
7. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, il Collegio dei Sindaci deve richiedere alle Organizzazioni sindacali di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori di cui all'art. 2 di

provvedere tempestivamente, in base alle rispettive competenze, alla designazione degli Amministratori.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione. Attribuzioni.

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Fondo ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- b) fissa gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione ordinaria del Fondo adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli associati;
- c) predispone e approva il bilancio consuntivo annuale;
- d) ha l'obbligo di adottare le modifiche statutarie che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge o di altre fonti normative o di disposizioni della COVIP ovvero di contrastanti previsioni delle fonti istitutive nell'ambito delle prerogative ad essa attribuite;
- e) approva le modifiche statutarie ritenute idonee ad un più funzionale assetto del Fondo e, qualora le circostanze lo richiedano, l'eventuale proposta di liquidazione del Fondo;
- f) nomina il Responsabile del Fondo, determinandone, nel rispetto delle norme di legge e delle relative previsioni statutarie, le attribuzioni;
- g) definisce la politica di investimento del patrimonio del Fondo e le relative forme di gestione nel rispetto della normativa vigente;
- h) effettua la gestione delle risorse finanziarie ovvero, se del caso, individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto, i soggetti cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo scegliendoli tra quelli abilitati dalla legislazione vigente e stipula le relative convenzioni;
- i) verifica i risultati della gestione delle risorse;
- j) individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto, l'assetto della gestione amministrativa del Fondo, adottando le conseguenti iniziative, anche sul piano della stipula dei relativi contratti;
- k) esercita, se del caso, i diritti di voto inerenti ai valori mobiliari di proprietà del Fondo;
- l) attua adeguate misure di trasparenza nei rapporti con gli aderenti;
- m) cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili;
- n) vigila sull'insorgenza di situazioni di conflitti di interesse rilevanti ai sensi della normativa vigente e provvede allo svolgimento degli adempimenti di competenza, ivi compresi i necessari obblighi informativi;
- o) ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;

- p) nomina il responsabile del trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione. Modalità di funzionamento e responsabilità.

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio.
2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono effettuate a mezzo *telefax* o posta elettronica, da inviare ai componenti del Consiglio e del Collegio dei Sindaci almeno 10 giorni prima della data della riunione e, nei casi di urgenza, la cui sussistenza è rimessa alla prudente valutazione del Presidente, almeno 3 giorni prima della riunione.
3. **Può essere prevista la partecipazione in teleconferenza o video-conferenza.**
4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i consiglieri presenti.
5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
6. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, quest'ultimo scelto anche al di fuori dei suoi componenti.
7. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
8. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, comma 1, 2392, 2393, 2394, 2394-*bis*, 2395 e 2629-*bis* del Codice civile.

Art. 8 – Presidente e Vicepresidente.

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente e il Vicepresidente del Fondo devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti di professionalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 maggio 2007, n. 79, art. 2, comma 1, lettere da *a)* a *f)*.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza e sta per essa in giudizio.
4. Il Presidente può compiere atti di disposizione eccedenti l'ordinaria amministrazione solo in esecuzione di delibere del Consiglio regolarmente adottate.
5. Il Presidente:
 - a. sovrintende al funzionamento del Fondo;

- b. convoca il Consiglio di Amministrazione;
- c. cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- d. effettua le comunicazioni alla COVIP in materia di conflitto di interessi;
- e. trasmette alla COVIP le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie;
- f. trasmette alla COVIP ogni variazione od innovazione della fonte istitutiva ed allega una nota descrittiva del contenuto della variazione medesima;
- g. segnala, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio;
- h. svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal presente Statuto o dal Consiglio di Amministrazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione fissa le eventuali deleghe spettanti al Vice Presidente o a singoli consiglieri. Il Presidente può delegare al Vice Presidente il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa. Gli atti relativi a disposizioni di pagamento sono validamente assunti ove sottoscritti dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

7. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

8. Il Presidente e il Vice Presidente cessano dalla carica contestualmente all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Responsabile del Fondo.

1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente. Il Responsabile del Fondo deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di professionalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 maggio 2007, n. 79, art. 2, comma 1, lettere da *a)* a *f)*.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice civile.
6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:
 - a. verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
 - b. vigilare sul rispetto dei limiti di investimento;

- c. inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- d. vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.

7. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 10 - Collegio dei Sindaci. Criteri di costituzione e attribuzioni.

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da due componenti effettivi, dei quali uno in rappresentanza delle imprese, designato dall'Organizzazione sindacale di rappresentanza delle imprese di cui all'art. 2 e uno in rappresentanza dei lavoratori, designato, attraverso un atto unitario, dalle Organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori di cui all'art. 2, nonché da due componenti supplenti, dei quali uno in rappresentanza delle imprese e uno in rappresentanza dei lavoratori, designati con le stesse modalità previste per i Sindaci effettivi.
2. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità, nonché la mancata partecipazione, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Collegio senza giustificato motivo comportano la decadenza dall'incarico.
4. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Almeno un componente effettivo ed uno supplente del Collegio dei sindaci devono avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio.
5. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere rieletti per non oltre cinque mandati consecutivi.
6. Assume la Presidenza del Collegio dei Sindaci il componente nominato dalla parte istitutiva che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Fondo e sul suo concreto funzionamento.
10. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di controllo contabile.
11. Spetta al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo previdenziale e le relative disposizioni di legge.

12. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

13. Il Collegio ha l'obbligo di riferire alla COVIP le irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo di cui sia venuto a conoscenza. In tal caso il Collegio trasmette alla COVIP i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, nonché i verbali delle riunioni che eventualmente abbiano escluso la sussistenza delle medesime irregolarità se in seno al Collegio si è manifestato dissenso.

14. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'ufficio.

Art. 11 - Collegio dei Sindaci. Modalità di funzionamento e responsabilità.

1. Il Collegio si riunisce con frequenza almeno trimestrale e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo *telefax* o posta elettronica, da inviare ai componenti il Collegio dei Sindaci almeno 10 giorni prima della data della riunione e, nei casi di urgenza, la cui sussistenza è rimessa alla prudente valutazione del Presidente, almeno 3 giorni prima della riunione.

3. Il Collegio è validamente costituito con la presenza dei componenti effettivi. Le deliberazioni sono prese all'unanimità.

4. Delle riunioni del Collegio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

5. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti e le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

6. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice civile.

Titolo III – Entrate, patrimonio e gestione.

Art. 12- Entrate e patrimonio del Fondo.

1. Le entrate del Fondo sono costituite da:

- a) i contributi versati dalle imprese di cui all'allegato 1 e loro aventi causa, calcolati secondo i criteri di cui al successivo art. 13;

- b) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrate;
- c) ogni altro provento che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo.

2. Il patrimonio del Fondo è costituito da ogni bene o credito di cui il Fondo sia o divenga, a qualsiasi titolo, proprietario o titolare.

Art. 13 – Contributi.

1. I criteri per la determinazione dei contributi di cui alla lett. a) del precedente art. 12 e relativi termini di pagamento sono definiti dalle Parti sociali con accordi collettivi che vengono depositati presso il Fondo.

2. I criteri vigenti alla data dell'approvazione del presente Statuto sono riportati nell'allegato 2.

3. I contributi sono dovuti dalle Aziende con le modalità di pagamento stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge.

4. In caso di trasformazione, fusione, cessione di azienda o suo ramo o di altre vicende relative alle aziende di cui al precedente art. 12 lett. a), l'obbligo di versamenti dei contributi si trasferisce in capo al nuovo soggetto; in caso di pluralità di soggetti che succedono a quello originario, l'obbligo si trasferisce in capo al soggetto che assume il "servizio gas" già gestito dall'azienda originariamente obbligata. Casi particolari sono oggetto di appositi accordi collettivi.

5. Le imprese di cui al precedente art. 12 1° comma lettera a), che cessino dall'affidamento del servizio di distribuzione del gas senza che vi sia un soggetto al quale sia stato trasferito il servizio ed il conseguente obbligo di versamento dei contributi destinati al finanziamento delle prestazioni dovute agli ex dipendenti a norma del precedente comma, restano titolari del debito nei confronti del Fondo Premungas e proseguono nel versamento dei contributi; le imprese stesse possono in alternativa assolvere l'obbligo contributivo nei confronti del Fondo secondo le modalità di cui al comma successivo.

6. Le società ammesse a procedure concorsuali di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, al Decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, al Decreto Legge 23 dicembre 2003 n. 347 convertito con modificazioni dalla Legge 18 febbraio 2004 n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, o comunque poste in liquidazione senza che vi sia un soggetto al quale venga trasferito l'obbligo contributivo nei confronti del Fondo Premungas, restano titolari del debito nei confronti del Fondo Premungas ed assolvono a tale obbligo mediante il versamento "*una tantum*" al Fondo delle somme destinate al finanziamento delle prestazioni dovute agli ex dipendenti, quantificate sulla base delle aspettative di vita degli ex dipendenti e dei costi di gestione e calcolate sulla base delle valutazioni attuariali periodicamente elaborate dal Fondo.

Art. 14 – Gestione del patrimonio e delle disponibilità del Fondo.

1. Il patrimonio del Premungas, i contributi delle Aziende e ogni altra disponibilità del Fondo concorrono a finanziare tutte le prestazioni dovute dal Premungas agli aventi diritto, così come ogni altra obbligazione del Fondo stesso.

2. Pertanto la gestione del patrimonio è finalizzata alla creazione della liquidità necessaria per assolvere agli obblighi stessi; la gestione si ispira a criteri di prudenza, contenimento dei costi, massimizzazione dei rendimenti e diversificazione degli impieghi.
3. L'eventuale ricorso ad una gestione di tipo assicurativo o affidata a gestori abilitati ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Decreto tiene conto dei commi che precedono e più in generale delle particolari caratteristiche del Fondo.
4. Il Fondo non può assumere né concedere prestiti.
5. La gestione del patrimonio e delle disponibilità del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interessi che si applica alle forme pensionistiche complementari costituite prima del 15 novembre 1992.

Titolo IV – Gestione amministrativa.

Art. 15 – Gestione amministrativa.

1. Il Fondo attua direttamente la gestione amministrativa ovvero la affida a società o enti terzi, nel rispetto delle indicazioni contenute negli accordi tra le Parti Sociali relativi alla struttura del Premungas.

Art. 16 – Bilancio d'esercizio e regole contabili.

1. L'esercizio del Fondo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per ciascun esercizio ed entro i 4 mesi successivi alla chiusura dello stesso il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio e una relazione generale sullo stato del Fondo.
3. Il bilancio e la relazione generale che l'accompagnano vengono trasmessi alle Parti sociali.
4. Il Fondo adotta le regole contabili previste per le forme pensionistiche complementari istituite prima del 15 novembre 1992 operanti in regime di prestazione definita.

Titolo V – Prestazioni e beneficiari.

Art. 17 – Pensioni Premungas.

1. Il Premungas eroga agli aventi diritto, identificati dal successivo art. 20, le pensioni integrative a ciascuno spettanti alla data di approvazione del presente Statuto ed indicate nell'elenco stesso, determinate secondo le norme a suo tempo vigenti.

Art. 18 – Pensioni di reversibilità.

1. Le pensioni di reversibilità sono determinate sulla base delle norme contenute nell'art. 25 dell'all. B al CCNL 17.11.1995, tenendo conto del criterio richiamato all'art. 2, 1° comma dell'accordo nazionale interfederale 24 marzo 1994.

Nota all'art. 18

Art. 25 All B al CCNL 17.11.95

Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo ricorrano le condizioni di anzianità di servizio previste dal precedente art. 21 compete al coniuge e agli orfani Superstiti una aliquota della pensione contrattuale già spettante al pensionato defunto o che sarebbe spettata all'assicurato defunto secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A

Vedova	60%
Vedova con 1 orfano	80%
Vedova con 2 orfani o più	30%

TABELLA B

1 orfano	60%
2 orfano	80%
3 orfani o più	100%

Le surriportate aliquote sono comprensive delle pensioni di base e dei trattamenti considerati tali, spettanti in forza di obblighi di legge, di regolamenti e di contratti.

Perdono il diritto alla pensione contrattuale:

- 1) gli orfani che vengono assunti in servizio presso le aziende iscritte al PREMUNGAS;*
- 2) gli orfani al compimento del 18° anno di età, tranne che per i casi disciplinati diversamente dal presente articolo.*

La pensione contrattuale spetta senza limiti di età agli orfani inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte.

Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età per avere diritto alla pensione è elevato a 19 anni se frequentano la scuola media superiore e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'università.

Per quanto non disposto dal presente articolo, relativamente alle condizioni per l'acquisto o la decadenza o la esclusione dal diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, si osservano per tutti i superstiti le norme dell'ordinamento della Cassa di Previdenza dei dipendenti degli enti locali.

Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o anche esistendo non abbiano titolo alla pensione contrattuale indiretta o di reversibilità, questa spetta ai genitori, nel caso che abbiano una età superiore ad anni 60 (oppure siano inabili a lavoro proficuo), siano nullatenenti e a carico del deceduto.

In mancanza dei genitori la pensione contrattuale spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempreché alla morte del date causa risultino permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro, conviventi a carico del deceduto e nullatenenti.

Ai genitori e ai fratelli e sorelle aventi diritto compete un'aliquota della pensione contrattuale, spettante al pensionato defunto o che sarebbe spettata all'assicurato defunto, secondo i seguenti:

- a) 25% per ciascun genitore vivente;*
- b) 25% per ciascun fratello e/o sorella, fino al massimo complessivo del 75%.*

Si riporta inoltre, in quanto richiamato dall'art. 25, l'art. 21 All. B al CCNL 17.11.95

Nei casi di inabilità (invalidità) permanente al lavoro e nei casi di morte il diritto alla pensione integrativa si consegue dopo almeno cinque anni di anzianità ed a qualunque età.

La pensione sarà di tanti trentanovesimi della retribuzione globale media dell'ultimo anno per quanti anni sono gli anni di anzianità con un minimo del 50% della retribuzione stessa.

Nei casi di inabilità (invalidità) permanente al lavoro e nei casi di morte casuale da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, il diritto alla pensione maturata con qualunque età con un minimo del 50% della retribuzione globale dell'ultimo anno.

Si considera invalido l'iscritto la cui capacità di lavoro sia ridotta in modo permanente per infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.

Sussiste diritto a pensione anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto di iscrizione, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.

La pensione integrativa per inabilità (invalidità) permanente al lavoro non dipendente da cause di servizio sarà corrisposta solo ed in quanto l'inabilità stessa sia riconosciuta dall'Organo sanitario cui l'Istituto previdenziale di competenza (Cpdel, Inps, Fondo Previdenza Addetti Pubblici Servizi di Trasporto ecc.) ne demanda l'accertamento e qualora abbia dato luogo al riconoscimento della pensione da parte di detti enti.

La pensione integrativa di inabilità (invalidità) è incompatibile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente, nonché con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e in albi professionali.

Ove l'invalidità sia causata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, l'ammontare della rendita stessa sarà portato in detrazione dalla pensione integrativa di inabilità.

Articolo 2, 1° comma Accordo nazionale Interfederale 24.3.1994

Fino alla formulazione del nuovo Statuto, agli iscritti al Premungas collocati a riposo a partire dal 1° gennaio 1994, il Premungas liquida le integrazioni considerando in detrazione dal trattamento cumulativo l'importo delle pensioni base nella misura che sarebbe spettata ai pensionati senza le decurtazioni previste dal decreto Legislativo 503/91 dalla legge 537/93 e da altre disposizioni dello stesso tenore che dovessero intervenire nel frattempo.

Art. 19 – Variabilità delle pensioni.

1. Il Premungas provvede a variare le pensioni ai sensi dell'art. 26 dell'all. B al CCNL 17.11.1995, così come modificato dall'art. 5 dell'accordo nazionale interfederale 30 luglio 1992 e tenendo conto del criterio richiamato all'art. 2, 1° comma dell'accordo nazionale interfederale 24 marzo 1994.

Nota all'art. 19

Art. 26 All. B CCNL 17.11.95

Con decorrenza 1.1.1993, qualora entrino in vigore provvedimenti di legge che prevedono la rivalutazione dei trattamenti pensionistici di base (Cpdel, Inps, Fondo Gas aziende private, Fondo trasporti) il Premungas provvederà a variare le pensioni contrattuali dei beneficiari delle rivalutazioni di cui sopra, diminuendo le integrazioni a carico del Fondo in relazione agli aumenti delle pensioni – base.

Le Parti, in relazione a tali rivalutazioni, si incontreranno su richiesta di una di esse, per valutare la situazione delle pensioni contrattuali, ferma restando l'applicazione da parte del Premungas delle disposizioni del precedente comma.

Gli incrementi delle pensioni-base determinati dalle variazioni periodiche dell'indice ISTAT del costo della vita e dall'andamento della dinamica salariale, in quanto dovuti, si continuano ad applicare alle pensioni contrattuali Premungas.

Per i pensionati che hanno beneficiato di rivalutazioni delle pensioni-base disposti dalla legge n. 59/91 e dal Decreto legge n. 292/92 le pensioni contrattuali vengono aumentate dello stesso importo dei benefici di legge allo scopo di non ridurre il livello delle integrazioni oggi in atto.

NORMA DI ATTUAZIONE – La variabilità delle pensioni integrative si fonda sui criteri stabiliti dalle norme della legge 3.6.1975 n. 160 e successive modificazioni.

Articolo 5 Accordo Nazionale Interfederale 30.7.1992

A modifica dell'art. 26 all. B. alla Parte II del CCNL 2.8.91 si conviene quanto segue

“Con decorrenza 1.1.1993, qualora entrino in vigore provvedimenti di legge che prevedono la rivalutazione dei trattamenti pensionistici di base (Cpdel, Inps, Fondo Gas aziende private, Fondo trasporti) il Premungas provvederà a variare le pensioni contrattuali dei beneficiari delle rivalutazioni di cui sopra, diminuendo le integrazioni a carico del Fondo in relazione agli aumenti delle pensioni-base.

Le Parti, in relazione a tali rivalutazioni, si incontreranno su richiesta di una di esse, per valutare la situazione delle pensioni contrattuali, ferma restando l'applicazione da parte del Premungas delle disposizioni del precedente comma.

Gli incrementi delle pensioni-base determinati dalle variazioni periodiche dell'indice ISTAT del costo della vita e dall'andamento della dinamica salariale, in quanto dovuti, si continuano ad applicare alle pensioni contrattuali Premungas.

Per i pensionati che hanno beneficiato di rivalutazioni delle pensioni-base disposti dalla legge n. 59/91 e dal Decreto legge n. 292/92 le pensioni contrattuali vengono aumentate dello stesso importo dei benefici di legge allo scopo di non ridurre il livello delle integrazioni oggi in atto.”

Art. 20 – Beneficiari delle pensioni Premungas e delle pensioni di reversibilità.

1. I beneficiari delle pensioni Premungas alla data di approvazione del presente statuto sono individuati in apposito elenco depositato presso il Fondo.
2. I beneficiari delle pensioni di reversibilità alla stessa data sono pure individuati in altro apposito elenco depositato presso la sede Premungas. Agli stessi si aggiungono gli aventi causa dei soggetti di cui al comma precedente, individuati ai sensi del precedente art. 18.

Art. 21 – Prestazioni da erogare durante la fase transitoria e relativi beneficiari.

1. I dipendenti delle Aziende di cui all'art. 12 iscritti al Premungas prima della cessazione delle iscrizioni ed ancora in forza presso le stesse Aziende al 1° gennaio 1998, individuati in apposito elenco depositato presso il Premungas, hanno diritto in alternativa al una delle seguenti prestazioni:

- a) in caso di iscrizione al nuovo Fondo di Previdenza Complementare di categoria, accreditato al Fondo stesso di un "bonus" a titolo di contributo aggiuntivo "una tantum" a valere sulla posizione individuale;
- b) in caso contrario, corresponsione di un "indennizzo".

2. Tanto il "bonus" quanto l'"indennizzo" di cui al comma precedente sono pari a L. 500.000 per ogni anno di effettiva contribuzione al Premungas. Tale importo, per i lavoratori ai quali, al 1° gennaio 1998, mancavano meno di 5 anni al raggiungimento dei 55 anni di età e i 15 anni di anzianità di servizio effettivamente prestato presso le aziende di cui all'allegato 1 del presente Statuto, viene aumentato delle seguenti percentuali, in funzione degli anni mancanti al suddetto perfezionamento:

fino ad un anno	+5%
fino ad due anni	+4%
fino ad tre anni	+3%
fino ad quattro anni	+2%
oltre quattro anni	+1%

3. Il "bonus" viene accreditato al Nuovo Fondo di Previdenza Complementare di categoria in 5 anni alla data di iscrizione del singolo avente diritto al nuovo Fondo, in ragione del 20% all'anno, il relativo importo viene incrementato nella misura dell'1% per ogni anno decorso dall' 1.1.98, fino al massimo del 5%.
4. L'"indennizzo" viene corrisposto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro con l'azienda per collocamento a riposo con diritto alla pensione di legge.

Art. 22 – Rapporti tra Aziende e Premungas.

1. La corresponsione di tutte le prestazioni Premungas è materialmente effettuata dalle aziende nei confronti dei propri ex dipendenti ed aventi causa, su indicazione e per conto del Premungas.
2. Le aziende sono tenute a comunicare tempestivamente al Premungas ogni variazione anagrafica relativa ai beneficiari delle prestazioni del Fondo.

3. Con cadenza quadrimestrale il Premungas e le Aziende provvedono ad effettuare verifiche contabili per assicurare il regolare andamento dell'attività del Fondo.

Titolo VI – Disposizioni finali.

Art. 23 – Scioglimento del Fondo.

1. Lo scioglimento del Premungas viene stabilito dalle Parti sociali all'esaurimento del suo scopo con apposito accordo collettivo.
2. Lo scioglimento può inoltre intervenire nei casi previsti dall'art. 15 del Decreto e da altre disposizioni di legge, in quanto applicabili alla presente fattispecie.
3. In tutti i casi di scioglimento, le Parti sociali procedono alla nomina di un liquidatore, determinandone i poteri in adempimento delle disposizioni di legge in materia.
4. I liquidatori impiegano il patrimonio del Fondo per il soddisfacimento di quanto maturato da ogni iscritto e, in ogni caso, provvedono alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.
5. Il patrimonio che eventualmente residua viene destinato al finanziamento di iniziative e attività sociali a favore degli addetti del settore delle aziende municipalizzate gas.

Art. 24 – Controversie.

1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra il Fondo ed i beneficiari delle sue prestazioni inerenti le materie di cui al presente Statuto, si ricorre ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, uno designato dal Consiglio di Amministrazione, uno dal ricorrente o dai ricorrenti ed uno, che assume la presidenza del Collegio, dal Presidente del tribunale di Roma.
2. Per tutte le altre controversie inerenti la materia del presente Statuto è competente il Foro di Roma.

Art. 25 – Disposizioni finali.

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni contenute nel Decreto, nonché alle altre norme di legge concernenti la materia, in quanto applicabili.